



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 249/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente relatore

dott. Pierpaolo GRASSO Consigliere

dott. Giovanni NATALI Primo Referendario

nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37388 del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di LOFRESE ARMANDO, C.F.

LFRRND90C29L219O, nato a Torino il 29/03/1990 e residente in Santeramo

(BA) alla C.da Albicocco, n. 3, in proprio e nella qualità di titolare della

omonima ditta individuale, P. IVA 01218510772, cod. attività 015000, con

sede legale e domicilio fiscale in Santeramo (BA), alla C.da Albicocco, n. 3,

difeso in giudizio dall'avv. Vito Taffarel ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del difensore in Altamura (BA) al Viale Martiri 1799, n. 140, pec:

avv.vitotaffarel@certmail-cnf.it.

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa.

Uditi all'udienza del 6 novembre 2024 - relatore il Presidente Pasquale

Daddabbo e segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico

ministero in persona del S.P.G. Lucia Minervini e l'Avv. Vito Taffarel per il

convenuto.

	FATTO	
	La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione	
	Basilicata citava in giudizio innanzi a quella Sezione territoriale della Corte	
	dei conti il sig. Lofrese Armando, in proprio e nella qualità di titolare della	
	omonima ditta individuale, in ordine ad un'ipotesi di danno erariale derivante	
	dall'asserita indebita percezione, per diversi anni, di contributi comunitari in	
	agricoltura ed emersa dalla relazione, pervenuta il 04/02/2022, del Nucleo	
	Operativo - Sezione Operativa Volante del Gruppo Matera della Guardia di	
	Finanza.	
	Il requirente contabile evidenziava che, da quanto emerso dalle indagini della	
	G.d.F., doveva ritenersi che Lofrese Armando, presentando ai Centri di	
	Assistenza Agricola (CAA) di propria fiducia, per gli anni dal 2011 al 2020,	
	domande di pagamento fondate su titoli di conduzione non validi, avesse	
	ottenuto illegittimamente contributi comunitari per la complessiva somma di	
	€ 136.609,64.	
	L'attore pubblico riferiva di aver notificato l'invito a dedurre al Lofrese e che	
	le deduzioni difensive da costui formulate non risultavano sufficienti a	
	superare i motivi di addebito.	
	In particolare, dopo aver sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di	
	giurisdizione e di prescrizione, la Procura regionale sosteneva che nessuno	
	dei due titoli di conduzione prodotti ai CAA da parte del convenuto - un	
	contratto di fitto del 31/08/2008 con la società Difesa La Parata S.r.l.	
	(asseritamente enfiteuta perpetua dei fondi, per un'estensione complessiva	
	dichiarata di Ha 101,87) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	
	sottoscritta in data 10/10/2007 - poteva essere validamente considerato a	
	2	

	sostegno delle domande di contributi, in quanto:	
	- alla data della stipula del contratto di fitto, la società concedente era enfiteuta	
	di sole due particelle (la n. 29 e la n. 81 del foglio di mappa 100), che	
	risultavano aggiunte a penna e disconosciute dal legale rappresentante di tale	
	società (il sig. Juan Francesco Caracciolo Carafa), e non aveva la disponibilità	
	nemmeno delle rimanenti particelle, risultanti di proprietà della società	
	Masserie Viglione Morsara Parata, il cui amministratore era Lofrese Raffaele	
	(fratello dell'odierno convenuto). Né poteva ritenersi rilevante o fondato	
	quanto sostenuto dalla difesa del convenuto in sede preprocessuale in ordine	
	al fatto che il Caracciolo Carafa avesse errato nel qualificarsi legale	
	rappresentante di tale società (in quanto in passato era stato prima enfiteuta,	
	come persona fisica, dei fondi oggetto del contratto di locazione, e	
	successivamente ne sarebbe divenuto proprietario, insieme alla sorella, per	
	successione ereditaria) ovvero in merito alla circostanza che le particelle	
	oggetto di disconoscimento non avrebbero generato contributi a partire dal	
	2015. Stralciando come irrilevante tale ultimo aspetto, riguardante solo due	
	particelle, ad avviso della Procura appariva del tutto infondato anche quanto	
	sostenuto relativamente alle diverse qualità di enfiteuta a titolo personale, o di	
	proprietario del Carafa Caracciolo, qualità non spese né richiamate nel	
	contratto di fitto, in cui la persona fisica, inequivocabilmente (a partire	
	dall'intestazione), interveniva quale legale rappresentate della società	
	concedente; né, peraltro, la volontà individuale del Carafa Caracciolo sarebbe	
	risultata valida in mancanza della coesistente volontà della sorella germana	
	Andreana (non rinvenibile nella vicenda);	
	- i fondi contemplati dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che dagli	
	3	

	atti risulta avere ad oggetto la conduzione a titolo di comodato di fondi della	
	concedente società Masserie Viglione Morsara Parata, non erano di proprietà	
	di tale società, che lo sarebbe diventata solo successivamente, ma non avrebbe	
	mai espresso (da proprietaria) la valida volontà negoziale di concederne la	
	legale disponibilità. Né potevano risultare utili alle posizioni difensive le	
	contestazioni della validità di tale dichiarazione, resa da soggetto minorenni,	
	ovvero quanto dichiarato in audizione circa il diverso titolo di conduzione che	
	sarebbe stato osteso all'amministrazione, circostanza che non aveva trovato	
	conferma nei riscontri investigativi della G.d.F.	
	Considerando privo di pregio quanto sostenuto dalla difesa in ordine alla	
	necessità di ridurre il danno per effetto dei recuperi già effettuati dall'Agea,	
	riguardanti erogazioni diverse e successive, la Procura riteneva che	
	sussistessero indubbiamente sia il nesso causale tra la condotta del convenuto	
	(ideatore ed esecutore di uno schema frodatorio) e il danno, sia l'elemento	
	soggettivo <i>sub specie</i> del dolo. Per quanto attiene tale ultimo aspetto, si	
	evidenziava come non potesse revocarsi in dubbio la consapevolezza e	
	volontarietà delle dichiarazioni mendaci in ordine ai titoli di conduzione; tali	
	condotte non sarebbero mai emerse in mancanza della specifica attività di	
	indagine della G.d.F., indice inequivocabile della sussistenza del doloso	
	occultamento del danno.	
	Ritenendo, in definitiva, sussistere tutti gli elementi fondanti la responsabilità	
	amministrativa, la Procura chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento	
	in favore della Regione Puglia della somma di € 136.609,64, ovvero della	
	diversa somma accertanda, con maggiorazione di interessi legali,	
	rivalutazione monetaria e spese di giudizio, come per legge.	

	Si costituiva in giudizio il convenuto che preliminarmente eccepiva il difetto	
	di giurisdizione della Corte dei conti, l'incompetenza territoriale della Sezione	
	giurisdizionale della Basilicata e la nullità dell'atto di citazione in giudizio per	
	indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda.	
	Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda osservando che:	
	- i terreni erano sempre stati nella disponibilità materiale dell'azienda agricola	
	di Lofrese Armando, che continuava a condurli;	
	- il sig. Juan Francesco Caracciolo Carafa era intervenuto nel contratto di fitto	
	del 31.3.2008 sia in proprio (con riferimento ai terreni dei quali era	
	proprietario esclusivo o comproprietario con la sorella Andreana Caracciolo:	
	in base alla giurisprudenza di legittimità il contratto di locazione è valido	
	anche se stipulato da uno dei comproprietari) sia quale amministratore unico	
	della soc.tà Difesa La Parata Srl sicchè i terreni oggetto del predetto contratto	
	sarebbero stati validamente concessi in fitto ad Armando Lofrese, le cui	
	domande di aiuto sarebbero state, quindi, legittimamente e correttamente	
	presentate;	
	- le uniche particelle ulteriori, contemplate nel contratto di comodato con la	
	società Masserie Viglione Morsara Parata, oggetto della dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio, erano esclusivamente la n. 405 del fg. 80	
	(dell'estensione complessiva di 102 ettari ed utilizzata, limitatamente	
	all'estensione di 20 ettari, solo nel 2009 e 2010, non generando	
	successivamente alcuna contribuzione) e quelle riportanti i n.ri 12 e 15 del fg.	
	107 (di piccole dimensioni, inserite nel fascicolo aziendale del Lofrese solo	
	nel 2009 e, comunque, senza generare alcuna corresponsione di aiuti);	
	- la rilevata discrasia riscontrata nella dichiarazione sostitutiva in merito alla	
	5	

	proprietà delle particelle, effettivamente in capo alla società Difesa la Parata,	
	sarebbe frutto di un errore; né la concessione (il 09/09/2008), da parte di	
	quest'ultima, del diritto di enfiteusi alla società Masseria Viglione Morsara	
	Parata, in data successiva al contratto di comodato (in essere dal 01/10/2007),	
	avrebbe inficiato quest'ultimo, opponibile alla società subentrata nel diritto	
	reale;	
	- le particelle oggetto delle domande di aiuto contestate erano state	
	correttamente indicate e non erano entrate in conflitto con domande presentate	
	da terzi.	
	La difesa del convenuto evidenziava, inoltre, le carenze della segnalazione	
	della G.d.F. in merito, tra l'altro, all'individuazione delle domande di aiuti,	
	dei tempi e degli importi dei relativi incassi, e delle specifiche particelle	
	interessate dalle irregolarità contestate; carenze che si sarebbero riversate sulla	
	citazione, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio	
	incombente sulla parte pubblica, anche con riferimento all'elemento	
	soggettivo del dolo o della colpa grave, ritenuto comunque insussistente.	
	In via estremamente subordinata il convenuto eccepiva l'intervenuta	
	prescrizione del danno erariale: non vi sarebbe stato alcun doloso	
	occultamento del danno ed in ogni caso la scoperta dello stesso non potrebbe	
	farsi risalire a periodo successivo al maggio/giugno 2012, data della	
	segnalazione del Caracciolo Carafa all'AGEA.	
	La Sezione giurisdizionale della Basilicata, all'esito della discussione del	
	giudizio all'udienza del 18 aprile 2023, pronunciava l'ordinanza n. 5/2023 con	
	cui, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva, invece,	
	l'eccezione di incompetenza territoriale e dichiarava la competenza della	
	6	

	Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia.	
	La Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha depositato atto di	
	citazione in riassunzione con cui ha formulato nei confronti del Lofrese le	
	medesime contestazioni e conclusioni espresse dalla Procura regionale della	
	Basilicata.	
	La difesa del convenuto ha depositato una memoria difensiva con cui ha	
	riproposto le eccezioni e deduzioni già sostenute dinnanzi alla Sezione della	
	Basilicata, di cui si è prima riferito:	
	- difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell'Autorità	
	giudiziaria ordinaria;	
	- nullità dell'atto di citazione in giudizio per indeterminatezza e genericità	
	dell'oggetto della domanda;	
	- infondatezza della domanda nel merito;	
	- carenza probatoria;	
	- insussistenza del dolo e della colpa grave;	
	- in via subordinata, intervenuta prescrizione del richiesto danno erariale.	
	Con ordinanza n. 69/2023, depositata in data 4.12.2023, questa Sezione ha	
	demandato alla Procura regionale l'acquisizione dei seguenti elementi	
	istruttori:	
	- notizie in ordine allo stato del procedimento penale n. 64/20 avviato dalla	
	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera con eventuale	
	documentazione concernente il rinvio a giudizio e l'esito dello stesso;	
	- copia della sentenza penale del Tribunale di Matera n. 581/19 del 26.6.2019;	
	- copia delle domande uniche di pagamento per le annualità dal 2011 al 2020	
	con informazioni, se non rilevabili dal contenuto delle domande, circa i titoli	
	7	

	di conduzione dei terreni che supportano le stesse;	
	- informazioni circa l'effettiva proprietà o titolarità del diritto di enfiteusi di	
	tutte le particelle indicate nel contratto di affitto del 31.3.2008, a tale data;	
	- dettagliate informazioni dall'AGEA sui pagamenti effettuati al convenuto	
	sulla base delle domande uniche di pagamento per le annualità dal 2011 al	
	2020 e circa le eventuali iniziative intraprese per il recupero delle somme e	
	l'esito delle stesse.	
	La Procura ha depositato la relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza di	
	Matera in data 14.2.2024 ove viene illustrato l'esito degli accertamenti svolti	
	a seguito dell'ordinanza di cui sopra.	
	La difesa del convenuto ha depositato ulteriore documentazione e in data	
	28.5.2024 note scritte con cui ha osservato, in sintesi, quanto segue:	
	- le copie delle domande uniche AGEA risultano quasi tutte prive delle schede	
	di validazione;	
	- la G.d.F. non ha tenuto conto del sistema di pagamento previsto	
	dall'introduzione dei Titoli PAC, né ha individuato le particelle che avrebbero	
	determinato il pagamento dell'aiuto comunitario;	
	- la questione della presunta alterazione/falsificazione del contratto di fitto non	
	può essere oggetto del presente procedimento;	
	- con riferimento alla titolarità dei terreni la G.d.F. sarebbe incorsa in errore	
	per non aver considerato la duplice veste del Caracciolo, a titolo personale ed	
	in proprio per i terreni di sua proprietà, nonché come amministratore della	
	società Difesa La Parata Srl per i diritti di enfiteusi.	
	All'udienza del 29.5.2024 la trattazione del giudizio è stata rinviata al	
	6.11.2024 assegnando alla Procura regionale ed alla difesa del convenuto	
	8	

		termini per il deposito di documenti e memorie scritte.	
		Con atto depositato in data 25.9.2024 la Procura regionale ha depositato	
		ulteriore documentazione (notizie acquisite dalla Guardia di Finanza in ordine	
		al procedimento penale n. 64/2020 in corso presso il Tribunale di Matera e le	
		schede di validazione riferite alle domande di aiuto per gli anni 2011-2012-	
		2013-2015-2017) e svolto osservazioni in ordine alla richiesta dei contributi,	
		ai titoli di conduzione dei fondi ed all'ammontare del danno; ha anche	
		replicato alle memorie difensive depositate in precedenza dalla difesa del	
		convenuto.	
		Il difensore del convenuto ha depositato ulteriori note scritte con cui ha	
		insistito sul fatto che la G.d.F. non avrebbe tenuto conto del sistema di	
		pagamento previsto dall'introduzione dei Titoli PAC: il Lofrese dal 2011 in	
		poi aveva la disponibilità di 186 titoli e di una superficie aziendale dichiarata	
		di gran lunga superiore rispetto ai 186 ettari corrispondenti ai titoli sicché la	
		particella n. 405 del Fg.80, pur indicata nella dichiarazione sostitutiva, non	
		avrebbe influito sul calcolo dell'aiuto; inoltre le due particelle di piccole	
		dimensioni indicate nella dichiarazione sostitutiva (n. 12 e n. 15 del foglio	
		107) non sono state inserite nelle domande di aiuto successive al 2009. La	
		difesa del Lofrese ha ribadito, poi, quanto in precedenza osservato in ordine	
		alla presunta alterazione/falsificazione del contratto di fitto ed ha replicato alle	
		osservazioni della Procura in ordine alla validità dei contratti di affitto	
		precedenti a quello del 31.3.2008.	
		Nella pubblica udienza del 6 novembre 2024 il pubblico ministero ed il	
		difensore del convenuto hanno confermato le argomentazioni e conclusioni	
		rassegnati nei rispettivi atti scritti.	
		9	

	Il giudizio, all’esito della discussione, è stato riservato per la decisione.	
	DIRITTO	
	Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura nei confronti del convenuto Lofrese Armando in conseguenza della contestata indebita percezione di finanziamenti europei in agricoltura, in quanto ottenuti in assenza di un valido titolo per la conduzione dei terreni oggetto di contributi.	
	1. Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, confermando sul punto quanto sostenuto dalla Sezione giurisdizionale della Basilicata nell’ordinanza con cui ha per converso dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore di questa Sezione.	
	Infatti, la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere, in fattispecie assimilabili a quella di che trattasi, la giurisdizione del giudice contabile (vedi, per tutte, Corte conti, III Sez. centrale di appello, sent. n. 247/2012 e Corte cass., SS.UU. n. 20434/2009) nella considerazione che, qualora un privato (o anche l'amministratore di un ente), cui siano erogati fondi pubblici, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, è responsabile del nocumento provocato all'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), dovendo quindi rispondere davanti al giudice contabile (SS.UU. sent. n.	
	10	

	16505/2010).	
	2. La difesa del convenuto ha ancora eccepito la nullità della citazione per	
	indeterminatezza e genericità dell’oggetto della domanda: in particolare	
	lamenta che nell’atto di citazione non siano indicate le date di deposito delle	
	domande di aiuto, i rispettivi importi e le date di incasso; non siano indicate	
	le particelle in enfiteusi e in proprietà che si assumono appartenere ad altro	
	soggetto; non sia indicato chi sarebbe il titolare originario e quello effettivo	
	delle particelle.	
	Anche tale eccezione, per quanto si dirà ora e per quanto verrà ulteriormente	
	riferito in occasione dell’esame del merito, risulta priva di fondamento.	
	Secondo la consolidata giurisprudenza contabile di appello, dalla quale questa	
	Sezione non ravvisa motivi per discostarsi, una pronuncia di nullità dell’atto	
	introduttivo del giudizio sussiste solo quando sia assolutamente impossibile	
	l’identificazione del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i> del giudizio, con	
	conseguente riflesso negativo sulla difesa della controparte (Sez. I App., sent.	
	n. 343/2020, n. 471/2023), ovvero <i>“qualora manchino del tutto le conclusioni</i>	
	<i>in ordine all’oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite</i>	
	<i>siano talmente contraddittorie o carenti, da non consentire di dedurre,</i>	
	<i>secondo il libero apprezzamento del giudice, l’elemento della domanda attrice</i>	
	<i>richiesto dalla legge”</i> (Sez. I App., sent. n. 277/2023; Sez. III App., sent. n.	
	27/2022). Come ha chiarito anche la giurisprudenza di legittimità non può	
	ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della	
	domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il " <i>petitum</i> " sia del	
	tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il	
	" <i>petitum</i> " sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo	
	11	

	presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o	
	solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni	
	usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. civ., Sez. III,	
	Sentenza, 28/08/2009, n. 18783). <i>La nullità dell'atto di citazione per "petitum"</i>	
	<i>omesso od assolutamente incerto...postula una valutazione caso per caso,</i>	
	<i>dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di</i>	
	<i>citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del</i>	
	<i>requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali</i>	
	<i>difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la</i>	
	<i>controparte</i> (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1681/2015).	
	La nullità della citazione può, quindi, essere dichiarata soltanto allorché	
	l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (Corte Cass., Sez. Unite, sent.	
	n. 8077/2012).	
	Tenuto conto dei principi appena esposti, va rilevato che dalla lettura della	
	domanda introduttiva dell'odierno giudizio emergono chiaramente la condotta	
	contestata, incentrata sulla circostanza che dalle indagini della Guardia di	
	Finanza era emerso che <i>“il Lofrese ha prodotto ai CAA di propria fiducia</i>	
	<i>(CAA UNSIC MT003 e CAA Liberi Agricoltori MT004), per l'istruttoria</i>	
	<i>relativa alle domande uniche di pagamento, quali titoli di conduzione, un</i>	
	<i>contratto di fitto in essere con la società Difesa La Parata S.r.l. e una</i>	
	<i>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dallo stesso Lofrese</i>	
	<i>in data 10/10/2007”</i> ma che <i>“né il contratto di fitto ... né la dichiarazione</i>	
	<i>sostitutiva di atto di notorietà potevano, però, essere considerati titoli validi</i>	
	<i>ed adeguati a sorreggere le domande di pagamento presentate dal Lofrese”;</i>	
	in definitiva espone il requirente che <i>“il profilo problematico principale sia</i>	

	... stato individuato nella mancata titolarità del diritto sui fondi da parte della	
	società asseritamente concedente” e che la “prospettiva d’interesse della	
	presente trattazione non può, infatti, che essere limitata al problema della	
	percezione sine titolo di contributi comunitari”.	
	Da quanto appena esposto emerge chiaramente come le doglianze del	
	convenuto, circa la mancata indicazione delle date di presentazione delle	
	domande di aiuto e delle particelle di terreno contestate dall’attore, siano del	
	tutto strumentali. In proposito va rivelato, da un lato, che in citazione si fa	
	riferimento alle domande presentate per le annualità dal 2011 al 2020 e non vi	
	è alcuna necessità di indicare anche le date di presentazione delle stesse ai fini	
	di chiarire l’oggetto dell’azione risarcitoria (trattandosi di elementi irrilevanti	
	con riguardo alla pretesa erariale per la quale rileverebbe, in astratto, la data	
	di avvenuto pagamento degli aiuti) e dall’altro, che la indicazione analitica	
	delle particelle di terreno è contenuta negli stessi atti contestati dal requirente	
	contabile, ossia l’autodichiarazione e il contratto di fitto.	
	Peraltro, in sede di citazione il requirente non ha operato un mero richiamo	
	alla informativa della Guardia di Finanza, ma descrive anche, in via sintetica,	
	la fattispecie di illecito erariale contestata.	
	E d’altronde, nel nuovo ordinamento processuale contabile, “il rimando ad	
	altri atti documenti esibiti in giudizio, laddove specifico e analitico, appare	
	non solo facultato, ma addirittura doveroso, in ossequio al principio di	
	sinteticità scolpito nell’art. 5, comma 2, c.g.c.” (Sez. I App., sent. n.	
	128/2024).	
	Considerato, quindi, che l’atto di citazione risulta sufficientemente completo	
	nella indicazione di <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> , nonché nella illustrazione dei	

	fatti di causa, le censure di genericità e indeterminatezza della domanda	
	attore deve essere disattesa.	
	3. Passando al merito della controversia è solo il caso di illustrare per brevi	
	cenni la cornice ordinamentale di riferimento per la fattispecie.	
	3.a La materia degli aiuti comunitari in campo agricolo è disciplinata, tra	
	l'altro, dal Reg CE n. 1251/1999, cui ha fatto seguito il regolamento CE n.	
	1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n. 73/2009, che ha modificato il	
	regime degli aiuti comunitari all'agricoltura introducendo un pagamento unico	
	svincolato dall'obbligo di produzione (disaccoppiamento); all'agricoltore	
	viene, così, erogato un incentivo economico legato all'estensione della	
	superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, per la	
	quale deve essere garantito il mantenimento delle buone condizioni	
	agronomiche e ambientali dettate dalla Commissione europea (principio della	
	condizionalità). Questo regime di pagamento avviene per le aziende agricole	
	sotto forma di "titoli individuali", che sono assegnati sulla base della media	
	degli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio considerato	
	quale termine di riferimento.	
	Come efficacemente argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte, « <i>Va...</i>	
	<i>rilevato, quale principio di carattere generale posto a presidio della corretta</i>	
	<i>allocazione delle risorse pubbliche rientranti nell'ambito qui considerato, che</i>	
	<i><per ottenere i contributi di cui si tratta, la "disponibilità" dei terreni va</i>	
	<i>fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato> (Corte</i>	
	<i>dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque,</i>	
	<i>"l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo</i>	
	<i>giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al</i>	
	14	

	<i>coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” (Corte dei conti, Sez.</i>	
	<i>App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015), con la conseguenza che “tale</i>	
	<i>titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto</i>	
	<i>del soggetto con il fondo interessato” (ibidem): in buona sostanza, la</i>	
	<i><disponibilità dei terreni deve essere “titolata” non essendo sufficiente una</i>	
	<i>mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell’usurpazione dei</i>	
	<i>terreni altrui> [...]» (Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli Venezia-Giulia, 12</i>	
	<i>gennaio 2021, n. 1).</i>	
	3.b Passando all’esame del merito va rimarcato - anche ad ulteriore	
	dimostrazione dell’infondatezza dell’eccezione di nullità della citazione - che	
	il requirente contabile ha sostenuto che dalle indagini della Guardia di Finanza	
	e dalla documentazione presente nei fascicoli aziendali emerge che la	
	dichiarazione sostitutiva era da considerarsi non veritiera ed aveva influito	
	sull’ottenimento dei contributi e che il contratto di fitto non potesse	
	considerarsi quale valido titolo di conduzione dei terreni in quanto, in disparte	
	la questione delle aggiunte a penna di alcune particelle, i soggetti concedenti,	
	ivi riportati, non avevano titolo per stipulare un tale contratto.	
	Entrambe le contestazioni risultano fondate, né rileva quanto lamentato dalla	
	difesa del convenuto circa la non corretta individuazione, da parte della	
	Procura regionale, dei soggetti che avrebbero avuto titolo a concedere il	
	comodato delle particelle oggetto della dichiarazione sostitutiva o a concedere	
	in locazione i fondi oggetto del contratto di fitto.	
	Ai fini della contestazione della responsabilità amministrativa in capo al	
	convenuto è sufficiente, invero, che il requirente deduca la mancanza del	
	diritto di disporre dei terreni da parte dei soggetti indicati negli atti a corredo	
	15	

	delle domande di pagamento e che tale assunto si rilevi fondato. L'eventuale	
	errore nell'indicazione dell'effettivo soggetto munito del potere di disporre di	
	tali terreni non inficia l'atto di citazione trattandosi di situazione irrilevante ai	
	fini della responsabilità contestata in questa sede.	
	3.b1 Partendo dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 10	
	ottobre 2007, va rilevato, <i>in primis</i> , che tale documento è stato inserito nel	
	fascicolo aziendale del convenuto Lofrese Armando, come emerge dalle	
	domande di pagamento annualmente presentate e dalle relative schede di	
	validazione.	
	Con tale atto Lofrese Armando dichiarava di condurre in comodato un fondo	
	di proprietà della società agricola “Masseria Viglione Morsara Parata s.a.r.l”	
	costituito dalle seguenti particelle catastali: Fg.80, part. n. 405 di Ha 67.07.32;	
	Fg. 100, part. n. 81 di Ha 60.70.39; Fg. 100, part. n. 204 di Ha 20.51.97; Fg.	
	107, part. n. 12 di Ha 0.22.00; Fg 107, part. n. 15 di Ha 0.12.00.	
	La dichiarazione è senz'altro non veritiera in quanto alla data di redazione	
	della stessa (10 ottobre 2007) la predetta società agricola non era proprietaria	
	dei terreni di cui sopra, come emerge dal contratto di vendita di fondi rustici	
	del 9 settembre 2008 a rogito del notaio dr. Casino Michele Arcangelo,	
	allegato all'informativa della Guardia di Finanza del 4.2.2022: è solo con tale	
	atto, infatti, che la “Masseria Viglione Morsara Parata s.a.r.l” diviene	
	proprietaria dei fondi rustici.	
	Dal contenuto di tale atto - in particolare nella parte in cui il notaio indica le	
	provenienze - emerge, invero, la seguente pregressa situazione per ognuna	
	delle particelle:	
	- Fg.80, part. n. 405 e Fg. 100, part. n. 81: comproprietà per ½ ciascuno dei	
	16	

	germani Caracciolo Carafa Juan Francesco e Caracciolo Carafa Adreana ed	
	enfiteusi in capo alla società Difesa La Parata srl;	
	- Fg. 100, part. n. 204, Fg. 107, part. n. 12 e part. n. 15: comproprietà per ½	
	ciascuno dei germani Caracciolo Carafa Juan Francesco e Caracciolo Carafa	
	Adreana ed enfiteusi in capo a Caracciolo Carafa Juan Francesco.	
	La difesa ha sostenuto che la falsa attestazione contenuta in tale	
	autodichiarazione circa il soggetto comodante, Masseria Viglione Morsara	
	Parata s.a.r.l., sarebbe irrilevante sia sotto il profilo penale - trattandosi di	
	dichiarazione resa da soggetto all'epoca minorenni - sia sotto il profilo della	
	responsabilità amministrativa in quanto le particelle di terreni, ivi indicate,	
	non sarebbero state influenti per la concessione degli aiuti comunitari.	
	Osserva il collegio che, pur prescindendo dalla rilevanza penale di tale	
	dichiarazione, la cui valutazione è demandata ad altro giudice, è indubbio che	
	l'acquisizione al fascicolo aziendale di tale dichiarazione non veritiera, a	
	differenza di quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, abbia influito sulla	
	erogazione degli aiuti comunitari.	
	Invero, in disparte la circostanza che i contributi comunitari erogati	
	dall'AGEA per le annate agricole dal 2017 al 2019 sono stati oggetto di	
	recupero integrale - come si evince dai prospetti contabili inviati	
	dall'organismo pagatore alla Guardia di Finanza (cfr. allegati 8 e 9	
	all'informativa della Guardia di Finanza di Matera in data 14.2.2024) - per le	
	annate dal 2011 al 2016 tale autodichiarazione è sempre presente nel fascicolo	
	aziendale ed è richiamata nelle domande uniche e nelle relative schede di	
	validazione e solo alcune particelle non sono state inserite nella superficie	
	aziendale.	
	17	

	La situazione rilevata dall'esame delle domande e delle schede di validazione	
	è la seguente:	
	- superficie ammissibile dall'anno 2011 al 2013 circa Ha 190, per l'anno 2014	
	circa Ha 180, per l'anno 2015 e per il 2016 circa 185 ettari;	
	- superficie aziendale complessiva oscilla a seconda degli anni da circa Ha 226	
	a circa Ha 228;	
	- le particelle nn. 12 e 15 del Fg. 107 non vengono indicate né nella superficie	
	aziendale né in quella ammissibile mentre la particella 405 del Fg. 80 è	
	indicata per una superficie di Ha 20.00;	
	- le particelle n. 81 e 204 del Fg. 100 sono sempre indicate nelle domande e	
	nelle relative schede di validazione - sebbene per la prima è indicata	
	un'estensione utile (circa Ha 47) minore di quella riportata nella dichiarazione	
	sostitutiva (circa Ha 61).	
	Da quanto appena esposto emerge che la dichiarazione sostitutiva contestata,	
	solo limitatamente alle particelle nn. 12 e 15 del Foglio 107 ed alla particella	
	405 del Foglio 80, non ha dispiegato alcun effetto sulla determinazione degli	
	aiuti concessi al convenuto: le prime non sono state menzionate nelle domande	
	uniche di pagamento mentre la terza è stata riportata per un'estensione limitata	
	di 20 ettari che non ha potuto influire sulla determinazione dell'aiuto in quanto	
	pur sottraendola dalla superfice totale aziendale (oscillante negli anni, come	
	si è detto, tra i 226 e i 228 ettari), quest'ultima rimane comunque superiore a	
	quella ammissibile in relazione ai titoli di pagamento posseduti dal richiedente	
	(non più di 190 corrispondenti a 190 ettari).	
	L'autodichiarazione ha, per contro, influito ed in modo determinate nella	
	concessione degli aiuti comunitari con riguardo alle due particelle di terreno	
	18	

	(nn. 81 e 204 del Foglio 100), quelle di maggiori dimensioni (la seconda	
	inserita in domanda, come si è detto, per circa 47 ettari e la prima inserita per	
	l'intera superficie di circa 21 ettari).	
	In sostanza nelle domande è stata indicata una superficie di circa 68 ettari	
	collegata alla predetta dichiarazione sostitutiva non veritiera: si tratta di più di	
	un terzo dell'intera superficie aziendale ammissibile.	
	3.b2 Le predette due particelle (Fg. 100 nn. 80 e 204) sono comprese anche	
	nell'altro documento prodotto dal convenuto nel proprio fascicolo aziendale,	
	ossia il più volte menzionato contratto di fitto datato 31 marzo 2008: la	
	seconda indicata a penna.	
	A prescindere dalla questione della falsità anche di tale atto in relazione alle	
	aggiunte a penna (che non hanno riguardato solo la predetta particella ma	
	anche altre particelle e la scadenza del contratto stesso) - situazione al vaglio	
	del giudice penale nell'ambito del giudizio n. 64/20 pendente presso il	
	Tribunale penale di Matera - pure questo documento, prodotto dal Lofrese a	
	corredo del fascicolo aziendale ed indicato in tutte le domande e relative	
	schede di validazione per gli anni dal 2011 al 2016, anni in cui ha ricevuto i	
	contestati aiuti comunitari non recuperati da AGEA, risulta inidoneo a	
	costituire valido titolo di conduzione dei terreni.	
	Il requirente contabile ha contestato la mancanza di titolarità del diritto di	
	concedere in locazione i fondi in capo al soggetto che ha stipulato il contratto.	
	Per contro la difesa del convenuto ritiene irrilevante la veste con cui si è	
	qualificato in tale contratto di fitto il sig. Caracciolo Carafa Juan Francesco	
	sostenendo che si sarebbe trattato di un mero errore di qualificazione che non	
	inciderebbe sul potere di concedere in affitto i terreni di che trattasi.	
	19	

	L'assunto difensivo non può essere condiviso.	
	Il sig. Caracciolo Carafa Juan Francesco - in disparte quello che sarà l'esito	
	del giudizio penale incardinato presso il Tribunale di Matera, ove al convenuto	
	viene contestato il reato di truffa anche in relazione al contenuto del contratto	
	di fitto di che trattasi - è intervenuto in qualità di proprietario e di	
	amministratore e legale rappresentante della società Difesa La Parata srl e i	
	soggetti che vengono indicati come locatori sono:	
	- la società "Difesa La Parata srl", quale enfiteuta di fondi rustici estesi ettari	
	101,87 distinti in catasto al FG. 100, particelle 18, 26, 28, 80, 114, 115, 193,	
	194, (48, 81, 29, 204, 205, 207 queste ultime aggiunte a penna), Fg. 107,	
	particelle 14, 37, 79, 11, 126, 237, 238, 239; Fg. n. 108, particelle 5, 292, 519;	
	- il sig. Caracciolo, quale proprietario di fondi rustici estesi ettari 3,76, distinti	
	in catasto al Fg. 108, particelle 5, 292 e 519.	
	Ebbene solo con riguardo a questi ultimi fondi rustici, di cui al Fg. 108,	
	particelle 5, 292 e 519, si può dire che il contratto di locazione fosse valido,	
	non così per la parte riguardante la maggiore estensione dei fondi rustici.	
	Come si è accennato, dal contenuto dell'atto di vendita di fondi rustici a rogito	
	del notaio Casino in data 9 settembre 2008 si evince sia la provenienza che la	
	titolarità del diritto di dominio o di enfiteusi di quasi tutte le particelle di	
	terreno indicate nel contratto di fitto di che trattasi datato 31 marzo 2008;	
	situazione risalente al 1988 e da allora non modificata.	
	Alla suddetta data del contratto di affitto la situazione della titolarità dei diritti	
	sui fondi può riassumersi come segue:	
	- tutte le particelle per le quali il contratto di fitto indicava come locatore la	
	società Difesa la Parata srl in qualità di enfiteuta, in realtà erano nel diretto	

	dominio in parti uguali dei germani Carafa Caracciolo (Adriana e Juan	
	Francesco) mentre l'enfiteusi era costituita in capo a quest'ultimo (Carafa	
	Caracciolo Juan Francesco): solo delle particelle 81 e 29 del Fg. 100 risultava	
	enfiteuta la società Difesa la Parata srl; tale società risultava, inoltre, enfiteuta	
	anche di altre due particelle (Fg. 100, n. 193 e 194), come emerge dal	
	contenuto di altro atto di vendita in data 30 dicembre 2008 a rogito del notaio	
	Nicola Madio di Matera (allegato alla relazione della Guardia di Finanza in	
	data 14.2.2024);	
	- le particelle nn. 125 e 127 del Fg. 108 risultavano effettivamente di proprietà	
	del sig. Caracciolo Carafa Juan Francesco.	
	Da quanto appena illustrato emerge che per quasi tutte le particelle indicate	
	nel contratto di fitto né la società Difesa La Parata srl e nemmeno il sig.	
	Caracciolo Carafa Juan Francesco nella veste di proprietario, come viene	
	qualificato in atto, avevano diritto a disporre la concessione in locazione a	
	quella data: invero, la società non era enfiteuta ed il Caracciolo non poteva	
	disporre in qualità di proprietario in quanto il potere di affittare il fondo spetta	
	all'enfiteuta, come previsto dall'art. 976 del codice civile. Il Caracciolo	
	sarebbe dovuto intervenire semmai in qualità di enfiteuta, circostanza, però,	
	questa, che non si desume dal contenuto del contratto.	
	L'assunto difensivo, secondo cui quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza,	
	circa la sussistenza di precedenti contratti di affitto del 2005 aventi durata	
	quindicennale riguardanti gli stessi fondi rustici, non terrebbe conto che la	
	stipulazione di un nuovo contratto di affitto determina automaticamente la	
	cessazione degli effetti di quello anteriore, non merita condivisione.	
	Tale deduzione sarebbe corretta se il contratto successivo sia stato stipulato da	
	21	

	soggetti validamente legittimati ma nel caso di specie mentre i contratti di	
	affitto del 2005 risultano stipulati dai soggetti e nelle qualità effettivamente	
	rivestite e idonee a concedere in locazione i fondi rustici (a seconda dei casi	
	sia il sig. Carafa Caracciolo che la società Difesa La Parata srl, nella qualità	
	di enfiteuti) il contratto di fitto del 31 marzo 2008, censurato in questa sede,	
	risulta sottoscritto dal Caracciolo in una qualità (quella di proprietario) diversa	
	da quella (di enfiteuta) a cui è correlato il potere di concedere a terzi il	
	godimento dei beni (ad eccezione delle tre particelle di cui si è detto di	
	estensione, però, irrilevante ai fini della validità delle domande di contributo).	
	In definitiva, i due atti che il convenuto ha ostentato nel proprio fascicolo	
	aziendale e nelle domande annuali di aiuto comunitario risultano inidonei a	
	dimostrare un valido titolo di conduzione dei terreni indicati nell'ambito della	
	superficie ammissibile a contributo.	
	I contributi sono stati ricevuti, quindi, indebitamente dal convenuto atteso che,	
	come si è sopra accennato sintetizzando il quadro normativo di riferimento,	
	affinché sia considerata legittima l'erogazione di fondi comunitari in materia	
	di politica agricola comune (PAC) il soggetto deve essere in possesso di un	
	valido titolo di conduzione dei terreni.	
	4. È indubbio, poi, che la condotta del convenuto sia connotata dall'elemento	
	psicologico del dolo nella misura in cui egli ha fatto confluire nel fascicolo	
	aziendale, a supporto della superficie complessiva indicata nelle domande di	
	aiuto, una autodichiarazione palesemente non veritiera ed un contratto di fitto	
	invalido.	
	È evidente, infatti, che la produzione di tali atti non può che essere stata	
	intenzionale da parte del convenuto proprio al fine di ottenere contributi	

	pubblici cui non avrebbe potuto accedere diversamente.	
	A nulla vale obiettare che l'autodichiarazione non veritiera sia stata resa dal	
	convenuto all'epoca in cui costui era minorenne e perciò non imputabile	
	penalmente.	
	Tale deduzione non rileva nel presente giudizio per un duplice ordine di	
	motivi: in primo luogo perché non si discute in questa sede della responsabilità	
	penale del convenuto bensì di quella amministrativa; in secondo luogo perché,	
	tale autodichiarazione, pur se formata quando il convenuto era minorenne, è	
	però confluita nel fascicolo aziendale a corredo delle domande anche negli	
	anni successivi, in particolare dal 2011 al 2016 che interessano in questo	
	giudizio, ed ha perciò influito, come si è detto, sulla concessione dei	
	contributi.	
	5. Il danno erariale non può che rapportarsi alle somme di denaro erogate	
	dall'AGEA, a titolo di aiuti comunitari in relazione alle domande illecitamente	
	proposte dal convenuto, non recuperate in via amministrativa dalla stessa	
	AGEA.	
	Dai prospetti allegati alla nota AGEA in data 23.10.2020, indirizzata alla	
	Guardia di Finanza (all. 8 e 9 alla relazione G.d.F. in data 14.2.2024), emerge	
	che tali somme (erogate e non recuperate) ammontano complessivamente ad	
	€ 310.011,31.	
	Il requirente contabile della Basilicata in sede di citazione ha formulato la	
	richiesta risarcitoria nella misura di € 136.609,64, ovvero nella “diversa	
	somma che sarà accertata in corso di causa”.	
	Il pubblico ministero pugliese nell'atto di riassunzione ha chiesto la condanna	
	per il risarcimento della somma di € 136.609,64 con la precisazione che “tale	
	23	

	somma potrà essere aumentata del maggior importo che dovesse risultare in	
	giudizio” e con le note scritte depositate in data 25.9.2024 ha indicato	
	nell’importo di € 310.011,31 il danno subito da AGEA.	
	Ad avviso del collegio la citata clausola contenuta sia nell’atto di citazione	
	originario che nell’atto di riassunzione, in relazione all’importo del danno	
	indicato dalla Procura regionale nella memoria conclusiva, consente al	
	collegio di condannare il convenuto alla somma corrispondente al danno	
	effettivamente patito da AGEA, come emergente dalla documentazione in atti	
	e individuato in questa sede.	
	A suffragare tale conclusione si pone il condiviso orientamento della	
	giurisprudenza di legittimità secondo cui <i>la formula con cui una parte</i>	
	<i>domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo</i>	
	<i>indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore</i>	
	<i>che risulterà di giustizia" non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112</i>	
	<i>c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi</i>	
	<i>dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole</i>	
	<i>incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi</i>	
	<i>e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione</i>	
	<i>del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che</i>	
	<i>venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche ...Solo allorché</i>	
	<i>l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria</i>	
	<i>compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle</i>	
	<i>conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie</i>	
	<i>contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché</i>	
	<i>l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura</i>	
	24	

	<i>meramente di stile della formula utilizzata</i> (cfr. da ultimo Cass. Sez. II n. 5854/2024).	
	Nel caso di specie, quindi, avendo la Procura regionale individuato con la memoria scritta conclusiva l'ammontare effettivo del danno subito da AGEA, è evidente che la clausola della maggior somma da risarcire, contenuta nell'atto di citazione originario (oltre che nell'atto di riassunzione) non può considerarsi alla stregua di una mera clausola di stile e quindi la condanna del convenuto al maggior importo di € 310.011,31 non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 del codice di procedura civile.	
	6. L'eccezione di prescrizione del danno sollevata dal convenuto non ha fondamento.	
	Il pregiudizio finanziario è dipeso, come si è accertato, dalla produzione da parte del convenuto, in sede di presentazione delle domande di aiuto, di una autodichiarazione non veritiera e di un contratto di affitto invalido per difetto di legittimazione attiva dei soggetti indicati come locatori.	
	Trattandosi di atti formalmente e astrattamente idonei a supportare le domande di contributi è evidente che gli stessi hanno consentito l'occultamento doloso del danno finanziario con conseguente decorso della causa estintiva dalla sua scoperta.	
	In tale situazione viene, infatti, in rilievo la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 a mente della quale la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno in caso di occultamento doloso dello stesso decorre dalla data della sua scoperta.	
	Nel caso di specie la scoperta non può essere collegata, come assume la difesa	
	25	

	del convenuto, alla data del 2012 in cui il Carafa Caracciolo figlio - socio della	
	Masseria Viglione Morsara Parata srl, società astrattamente titolata a chiedere	
	i contributi comunitari - ha inviato all'AGEA un esposto circa alcuni	
	comportamenti illeciti imputati al convenuto ed al fratello.	
	Invero solo a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza si sono	
	potute appurare le circostanze e tutte le conseguenze delle condotte illecite	
	poste in essere dal convenuto in termini di danni causati dall'erogazione di	
	contributi pubblici da parte di AGEA.	
	Tale organismo pubblico ha scoperto quindi il danno arrecato dalla condotta	
	del convenuto non prima della ricezione della successiva comunicazione del	
	Tribunale di Matera circa l'indebita percezione di contributi comunitari per	
	le campagne dal 2010 al 2014 e ciò è avvenuto solo in data 29 giugno 2017	
	(cfr. provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione adottato	
	da AGEA in data 19.12.2017).	
	La decorrenza della prescrizione nel caso di specie è da individuarsi, quindi,	
	nella suddetta data del 29.6.2017 e perciò l'invito a dedurre con contestuale	
	costituzione in mora del convenuto, notificato in data 25.5.2022 a mani	
	proprie del Lofrese, entro il termine quinquennale della prescrizione,	
	costituisce valido atto interruttivo della stessa. Ne consegue la tempestività	
	dell'azione risarcitoria all'odierno esame.	
	7. In definitiva il convenuto va condannato al risarcimento del danno nei	
	confronti di AGEA nell'importo di € 310.011,31, da rivalutarsi secondo gli	
	indici ISTAT dalle date di erogazione delle varie annualità sino alla data della	
	presente decisione, con interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata	
	dalla pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo.	
	26	

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n. 37388, condanna il sig. Lofrese Armando al pagamento, a favore di AGEA, della somma di € 310.011,31, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dalle date di erogazione delle varie annualità sino alla data della presente decisione, con interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.

Il Presidente relatore

Pasquale Daddabbo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 144,35.

Depositata in segreteria il 17/12/2024

Il Funzionario

Francesco Gisotti